

CAMERA DEI DEPUTATI N. 355

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato LENZI

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limiti di età per l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni politiche

Presentata il 20 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — È giunto il momento di dare piena attuazione al principio del suffragio universale permettendo a chi ha raggiunto la maggiore età di votare per entrambi i rami del Parlamento ed altresì è giunto il momento di agire per offrire maggiori opportunità ai cittadini italiani giovani e giovani adulti di essere eletti contribuendo così al progresso del Paese.

La presente proposta di legge costituzionale si pone l’obiettivo di favorire una maggiore rappresentanza nel Parlamento delle generazioni di elettori giovani (dai diciotto ai quaranta anni di età) agendo su due direttrici: stabilire per tutti e due i rami del Parlamento l’età di diciotto anni per l’esercizio del diritto di voto, e rimuovere gli attuali anacronistici limiti di età per l’eleggibilità stabilendo per entrambe le Camere l’età di diciotto anni.

L’Italia è notoriamente uno dei Paesi al mondo con la popolazione più anziana; ciò nonostante questo fatto non spiega a sufficienza la scarsa presenza di giovani e di adulti sotto i quaranta anni di età nelle classi dirigenti (politiche, professionali, economiche e imprenditoriali) del Paese. Da uno studio dell’università politecnica delle Marche (« *Le Élite italiane. Rapporto 2005* », a cura di Carlo Carboni) svolta sui nominativi presenti nell’edizione 2004 del « *Who's Who* » si nota un aumento di peso percentuale della componente relativa alla politica e alle istituzioni e si evince che ben il 23,4 per cento dei componenti della classe dirigente italiana ha più di settanta anni e il 30,4 per cento più di sessanta anni di età. Se la si guarda nel tempo, la presenza di classi dirigenti costituite da soggetti sopra i sessanta anni di età tende ad aumentare passando dal 46 per cento

del 1998 al 54 per cento attuale, segno di scarsa mobilità. La quota di personaggi influenti sotto i quaranta anni di età è bassissima, meno del 5 per cento.

Prendendo a riferimento un altro studio (ricerca della LUISS *Generare classe dirigente*, 2007) il dato risulta confermato, infatti la ricerca indica che l'età media delle classi dirigenti è passata dai 56,8 anni nel 1990 ai 61,8 anni nel 2004.

Se si prende in esame la rappresentanza in Parlamento nella scorsa legislatura, i deputati nella fascia di età tra i venticinque e i quaranta anni erano 85, di cui sette sotto i trenta anni, ovviamente nessuno al Senato della Repubblica a causa del limite di età per l'eleggibilità fissato a quaranta anni, un'età in cui in molti altri Paesi è frequente l'assunzione di responsabilità di Governo. Ma rimane l'anomalia tutta italiana di una Camera degli anziani quale è ormai il Senato della Repubblica, essendo quella del limite di accesso per età posto a quaranta anni la più significativa distinzione tra i due rami del Parlamento in un sistema, per ora, a bicameralismo perfetto. Il limite di quaranta anni di età risulta al giorno d'oggi veramente non più giustificabile. In un mondo soggetto a frequenti e veloci cambiamenti come quello che stiamo vivendo è assente da un ramo del Parlamento la classe di età che più è in grado di partecipare al cambiamento stesso e che, nello

stesso tempo, ne subisce le maggiori conseguenze. L'assenza di voci in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi di un gruppo così vasto si misura anche con la maggiore resistenza rispetto ai processi di riforma che mirano a tutelare gli interessi dei più giovani e che comportano vantaggi per il Paese solo su un periodo di tempo medio e lungo (pensiamo al delicato tema delle pensioni, le cui riforme continuano a incidere soprattutto sui più giovani).

Lo scarso ricambio comporta poi l'ingrossarsi di più «coorti» di età escluse dall'assunzione di responsabilità e destinate a invecchiare nell'attesa, quindi non solo i trentenni, ma anche i quarantenni sono in «sala d'aspetto» della politica.

Le modifiche proposte agli articoli 56 e 58 della Costituzione riguardano:

a) il pieno raggiungimento del suffragio universale con l'eliminazione del limite dei venticinque anni di età per l'espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica: così, finalmente, il raggiungimento della maggiore età (diciotto anni) garantirà anche il pieno esercizio dei diritti politici;

b) l'abbassamento dell'età a diciotto anni per l'elettorato passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo per l'elezione della Camera dei deputati).

1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i diciotto anni di età ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i diciotto anni di età ».

€ 1,00



17PDL000620